

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

MOZIONE (art. 105 LGC)

Trasparenza e accesso ai documenti: verso un'applicazione più efficace della LIT

Presentata da: Evaristo Roncelli

Data: 18 maggio 2026

Numero: MO1924

Testo:

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica, favorire la partecipazione del cittadino e promuovere la trasparenza sui compiti, sull'organizzazione e sull'attività dello Stato.

Essa disciplina due dimensioni fondamentali della trasparenza:

1. **informazione attiva**, ossia le informazioni che le autorità comunicano al pubblico, autonomamente o tramite i media;
2. **informazione passiva**, ossia il diritto di accesso ai documenti ufficiali.

La procedura di accesso ai documenti ufficiali è fondata sui principi della semplicità, della rapidità e, per quanto attiene alla consultazione, della gratuità.

Con il presente atto parlamentare si intende rafforzare l'attuazione pratica della normativa, rendendola più chiara, più accessibile e maggiormente coerente con le sue finalità originarie. L'obiettivo è semplificare la procedura di accesso e migliorarne l'effettività concreta, anche alla luce dell'esperienza maturata in oltre un decennio di applicazione.

I dati contenuti nel rapporto LIT 2024 mostrano infatti che, pur in presenza di un quadro generale definito positivo, permangono margini di miglioramento. In particolare, il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande è stato rispettato nel 69% dei casi, il valore più basso registrato finora, mentre le proroghe del termine sono state 73 su 232 domande. Questi elementi evidenziano alcune difficoltà operative che meritano attenzione.

La trasparenza non rappresenta un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

1. La procedura attuale

Il cittadino che cerca informazioni o documenti sull'attività dello Stato consulta, di regola, il sito internet dell'autorità interessata. Qualora tali informazioni non siano disponibili, o lo siano solo in parte, può presentare una richiesta all'autorità competente.

La procedura prende avvio con una domanda di accesso ai documenti ufficiali, presentata mediante apposito formulario all'autorità che detiene il documento richiesto. In caso di accoglimento, la documentazione viene consegnata in forma cartacea o digitale. L'autorità può, nei casi previsti dalla legge, richiedere il pagamento di un emolumento.

In caso di rifiuto, limitazione, silenzio dell'autorità o richiesta di emolumenti ritenuti eccessivi, il richiedente può rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente (CMI). La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.

MOZIONE (art. 105 LGC)

Se la mediazione non si conclude positivamente, il richiedente può chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale scritta e motivata. Tale decisione è impugnabile dinanzi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT), successivamente al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) e, in ultima istanza, al Tribunale federale.

2. Emolumenti e digitalizzazione

La consultazione dei documenti ufficiali è, di principio, gratuita. Tuttavia, nella pratica, l'accesso può comportare costi che rischiano di scoraggiare il cittadino, in particolare nei casi in cui la procedura si prolunghi o si renda necessario attivare rimedi giuridici.

La disciplina vigente è stata concepita in un contesto tecnologico profondamente diverso da quello attuale. Oggi la digitalizzazione dei documenti, la diffusione della posta elettronica e la generalizzazione degli archivi informatici consentono modalità di trasmissione rapide e poco onerose.

In questo senso, l'esperienza dell'Amministrazione federale dimostra che, in molti casi, i documenti accessibili possono essere trasmessi in tempi brevi e in formato elettronico, senza particolari costi per il richiedente. Solo nei casi eccezionali, quando il reperimento o il trattamento della documentazione comportano un impegno straordinario, può risultare giustificata la richiesta di un emolumento.

Ne consegue l'opportunità di riconsiderare la prassi relativa agli emolumenti, alla luce dell'evoluzione tecnologica e del principio di accessibilità.

3. Criticità applicative e possibili correttivi

Nel Canton Ticino l'esercizio del diritto di accesso ai documenti ufficiali può, in determinati casi, risultare più complesso di quanto la legge lasci intendere.

Nella prassi, il rifiuto o la limitazione dell'accesso vengono talvolta motivati richiamando passaggi del messaggio governativo del 2009, nei quali si sottolinea che il principio di trasparenza non obbliga l'amministrazione ad allestire documenti ex novo e non deve trasformare i dipendenti pubblici in documentaristi.

Tali principi sono condivisibili, ma, se interpretati in modo eccessivamente restrittivo, rischiano di indebolire la portata concreta della legge e di allontanarsi dalle sue finalità fondamentali di trasparenza e accessibilità.

Occorre pertanto introdurre correttivi organizzativi e procedurali che favoriscano una gestione delle domande maggiormente orientata alla trasparenza e una più ampia pubblicazione dei documenti ufficiali.

In particolare, si propone di valutare la pubblicazione centralizzata, in forma accessibile e riutilizzabile, dei documenti ufficiali già concessi nell'ambito di precedenti procedure di accesso, unitamente alle decisioni rilevanti della CPDT. Ciò permetterebbe di ridurre richieste ripetitive, evitare duplicazioni amministrative e rafforzare l'informazione attiva.

4. Conclusione

Si chiede al Consiglio di Stato di:

1. limitare la richiesta di emolumenti ai soli casi eccezionali, adeguatamente motivati e giustificati da un effettivo aggravio amministrativo;
2. valutare l'introduzione di meccanismi correttivi o compensativi (indennizzo) nei casi in cui il richiedente sia stato ingiustificatamente ostacolato nell'esercizio del diritto di accesso;
3. promuovere la pubblicazione sistematica dei documenti ufficiali già concessi in applicazione della LIT, nonché delle decisioni della CPDT, in una forma facilmente accessibile al pubblico;

MOZIONE (art. 105 LGC)

4. valutare l'introduzione di termini più stringenti o di una disciplina più rigorosa delle proroghe, prevedendo:
 - l'obbligo di motivazione,
 - un termine massimo complessivo,
 - l'informazione tempestiva al richiedente;
5. rafforzare la formazione dei collaboratori dell'amministrazione in materia di trasparenza, al fine di garantire un'applicazione uniforme della legge.